

ART. 8.°

Le adesioni devono contenere:

a) Il titolo del Corpo amministrativo o dell'Ente morale con indicazione del nome del Delegato a rappresentarlo.

b) Il nome, cognome della persona aderente, i titoli accademici o cavallereschi, la professione, il luogo d'abitazione e di recapito.

Agli aderenti si rilascerà una tessera di riconoscimento che deve essere presentata per l'ammissione alle sedute del Congresso.

ART. 9.°

Gli aderenti al Congresso possono mandare alla Presidenza memorie e relazioni sui temi proposti, come pure opere, monografie e memorie su altri argomenti e le proposte che desiderano vengano comunicate al Congresso; ma alla Presidenza è riservata facoltà di mettere all'ordine del giorno soltanto le proposte giudicate opportune per l'argomento e per il tempo disponibile, come pure di pubblicarle negli atti del Congresso.

ART. 10.°

Il Presidente formula gli ordini del giorno, regola l'andamento del Congresso, dirige le adunanze e provvede a quanto è necessario per la migliore riuscita di esso.

In caso di assenza o di impedimento egli è sostituito da uno dei Vice-Presidenti.

ART. 11.°

L'ordine del giorno puro e semplice e la questione pregiudiziale potranno sempre venir chiesti sopra qualunque proposta incidentale.

ART. 12.°

Il Segretario generale assisterà la Presidenza nel dirigere l'andamento del Congresso, di cui dovrà raccogliere ed ordinare gli atti.

I Segretari aggiunti redigeranno i processi verbali e coadiuveranno il Segretario generale nel disbrigo di tutti i lavori di Segreteria.